

2ª TORNATA DEL 23 LUGLIO

massima, un principio di diritto, un'opinione astratta da formulare. Ora la questione pregiudiziale è quella sola che può condurci ad una deliberazione efficace perchè l'adozione della questione pregiudiziale è quella che deve darci una regola per l'avvenire.

Se passiamo all'ordine del giorno puro e semplice, molti di noi potranno ancora credere che sia opportuno quel modo di trasmissione o meglio di formazione di petizioni senza petenti, contro il quale appunto si propone la questione pregiudiziale.

Io dunque in ogni caso riprenderei per conto mio la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO ANTONINO. La Camera ha dichiarata d'urgenza questa petizione, e mi pare che ora sostenendo che non debba deliberarsi sopra la medesima, si contraddica...

PERUZZI, ministro per l'interno. Chiedo di parlare.

PLUTINO ANTONINO. Quando si presenta una petizione, io credo che sia il caso di esaminare prima di dichiararla d'urgenza se sia stata o no presentata regolarmente, ma quando la Camera l'ha dichiarata d'urgenza, mi pare che si debba prendere una deliberazione formale, come prescrive il regolamento, cioè l'ordine del giorno, o l'invio ad un ministro.

Siccome poi nella petizione 8833 si tratta di una questione di circoscrizione territoriale, io dal canto mio, quando la Camera passi sopra la questione di forma, credo che la decisione debba essere quella di rimandarla agli archivi, perchè ne sia tenuto conto in occasione di una legge per una nuova circoscrizione del regno.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Plutino che quando una petizione si domanda d'urgenza, ordinariamente essa non è ancora passata alla Commissione delle petizioni, epperò essa non può ancora aver emesso nessun giudizio...

PLUTINO ANTONINO. Ma si legge.

La questione che fu sostenuta dall'onorevole relatore riguarda i segni estrinseci della petizione. Certamente essa, quando fu presentata, invece di essere indirizzata al deputato, era scritta al presidente della Camera. Era dunque allora il caso di osservare che la petizione non poteva presentarsi dinanzi al Parlamento.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Tutti coloro che contraddicono alla proposizione messa innanzi dall'onorevole deputato Lanza, e sostenuta dal ministro dell'interno, partono da un falso supposto.

Essi ragionano di una petizione, ma la questione è appunto questa, se si tratta di una petizione.

Ora mi pare evidente che quando una domanda non è indirizzata al Parlamento, non può considerarsi come petizione. Pensate quali conseguenze potrebbero nascere da un contesto contrario.

Potrebbe accadere che taluno si rivolgesse con fiducia ad un suo amico, ad un deputato interessandolo per

un affare qualunque, ma che fosse dal suo animo lontanissimo il pensiero di volere che la sua domanda venisse in discussione nel Parlamento.

Ebbene, se ammettete il precedente, come vorrebbero alcuni oratori, ne seguirebbe che il nome del cittadino potrebbe venire per una domanda portata in Parlamento senza che egli mai abbia pensato di farlo, senza che egli mai avesse voluto che il Parlamento si fosse occupato dei suoi bisogni, delle sue querele.

Però mi pare evidente che non si possa ritenere come petizione una domanda non indirizzata al Parlamento, e che ammettendo una sentenza contraria potrebbero derivarne conseguenze molto gravi che certamente la Camera stessa non vorrebbe sanzionare.

PRESIDENTE. Il deputato Miceli ha la parola.

MICELI. Io credo che possa benissimo considerarsi come petizione al Parlamento la domanda in discussione; tanto più se si consideri che i paesi nuovi alla vita costituzionale qualche volta possono prendere uno sbaglio; talchè nel caso attuale si tratterebbe di una lieve questione di forma, alla quale si vorrebbe dare una importanza che non ha.

Voi avete, o signori, che un deputato che ha incarico da un comune di presentare al Parlamento un suo desiderio, lo presenta e fa dichiarare d'urgenza la domanda. Voi avete nel documento presentato chiaro ed esplicito il desiderio di questo municipio; il deputato è organo di trasmissione ed aggiunge la sua parte chiedendo l'urgenza; quindi anche in questo caso, senza paventare nessuno dei pericoli di cui testè ci parlava l'onorevole ministro guardasigilli, noi possiamo logicamente considerare la domanda diretta ad un deputato e da costui comunicata e raccomandata alla Camera come una petizione mandata direttamente dal municipio. Infatti vediamo che in piede della petizione suddetta esiste il bollo del municipio; questa circostanza deve rendervi certi che essa fu destinata alla Camera, perchè col deputato non occorre tale solennità. In essa noi non dobbiamo riconoscere una semplice lettera diretta ad un deputato, ma un documento che all'occorrenza dovesse servire come petizione al Parlamento. E infatti il deputato, interpretando bene il desiderio di quel municipio, l'ha presentata e ne ha chiesta l'urgenza.

Poco fa, quando si trattava della petizione presentata dal signor Vivaldi Pasqua, si disse che non poteva accettarsi perchè in quel caso sarebbe stata necessaria una decisione del municipio. Io faccio un paragone fra la domanda che si discute e l'antecedente, e dico che nella domanda presentata in nome del municipio di Palizzi noi abbiamo le condizioni che dalla Camera si esigevano nell'antecedente domanda, perchè in essa abbiamo un deputato che fa al Parlamento una domanda a vantaggio di un comune, ed abbiamo nel documento stesso la prova che il municipio ha preso sull'oggetto una solenne deliberazione, perchè la lettera diretta al deputato ha il bollo del municipio, e